

GIOSI 2 S.R.L.

6. STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sommario

Art. 1. L'Organismo di Vigilanza di GIOSI 2 S.R.L.

Art. 2. Modalità di approvazione del presente Statuto.

Sezione I

Composizione e nomina dell'OdV

Art. 3. Costituzione e composizione.

Art. 4. Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 5. Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Sezione II

Requisiti di indipendenza e onorabilità del titolare

Art. 6. Requisiti di indipendenza.

Art. 7. Requisiti di onorabilità.

Sezione III

Revoca e decadenza dell'OdV

Art. 8. Revoca dell'Organismo di Vigilanza

Art. 9. Decadenza dell'Organismo di Vigilanza

.

Sezione IV

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Art. 10 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 11 Attività di vigilanza sull'adeguatezza del Modello.

Art. 12 Attività di verifica dell'effettività del Modello.

Art. 13 Attività di formazione e informazione dei destinatari.

Art. 14 Interpretazione delle regole del Modello

Art. 15 Compiti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.

Art. 16 Funzioni in materia di *whistleblowing*

Art. 17 Titolarità dell'azione disciplinare.

Art. 18 Modifiche e aggiornamenti al Modello.

Sezione V

Funzionamento e poteri dell'Odv

Art. 19 Funzionamento dell'Odv.

Art. 20 L'autonomo regolamento dell'OdV.

Art. 21 Attività di supporto in favore dell'OdV.

Art. 22 Attività di supporto legale.

Art. 23 Autonomia operativa e finanziaria.

Sezione VI

Obblighi di informazione e di registrazione

Art. 24 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 25 Linee di *report* dell'OdV.

Art. 26 Conservazione delle informazioni da parte dell'OdV.

Articolato

Art. 1. L'Organismo di Vigilanza di GIOSI 2 S.R.L.

1. L'Organismo di Vigilanza (da ora in poi anche OdV) della Società GIOSI 2 S.R.L. (da ora in poi la Società o semplicemente GIOSI 2) è un organismo collegiale e indipendente, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento e di svolgere gli ulteriori compiti indicati nell'art. 11.

Art. 2. Modalità di approvazione del presente Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti. In caso di voto discorde tra i due amministratori, la maggioranza si intenderà raggiunta con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Sezione I

Composizione e nomina dell'OdV

Art. 3. Costituzione e composizione.

1. L'OdV è composto da due membri dotati di elevata professionalità e di specifiche capacità in ambito legale e/o di organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche sottese al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla normativa ad esso correlata .
2. Al fine di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, deve trattarsi di soggetti estranei alla Società, che non abbiano, cioè, rapporti di lavoro e/o di collaborazione continuativi. Non può considerarsi membro esterno il componente del Collegio sindacale.

Art. 4. Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

1. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un'attenta verifica dei requisiti previsti dallo Statuto. I dati curriculari dei componenti dell'OdV devono essere resi pubblici, consentendone la libera consultazione nella pagina *web* della Società.

Art. 5. Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

1. I componenti dell'Organismo di Vigilanza rimarranno in carica per tre anni, che inizieranno a decorrere dall'accettazione della nomina.
2. I membri dell'ufficio dell'Organismo di vigilanza dovranno essere confermati dall'organo

amministrativo, a maggioranza dei suoi componenti, alla scadenza del primo triennio e l'Odv potrà essere rinnovato sino all'espletamento di tre mandati, anche non consecutivi. Alla scadenza sarà rimessa al Consiglio di amministrazione la valutazione sulla possibilità di derogare a tale disposizione per giustificate e motivate ragioni illustrate in una delibera *ad hoc*.

3. In caso di morte, decadenza o rinuncia, il Consiglio di amministrazione provvederà ad una nuova nomina, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2.

3. Il nuovo nominato rimarrà in carica fino a quella che sarebbe stata la scadenza naturale del titolare morto, decaduto o rinunziante.

Sezione II

Requisiti di indipendenza e onorabilità del titolare

Art. 6. Requisiti di indipendenza.

1. Al fine di soddisfare le garanzie di **indipendenza**, non possono essere nominati membri dell'Odv coloro che:

- ricoprono il ruolo di Consigliere di amministrazione o comunque di amministratore nella Società o in eventuali società controllanti, controllate e/o collegate, ancorché non siano dotati di compiti esecutivi o si tratti di amministratori c.d. indipendenti;
- svolgono attività di gestione all'interno della società stessa o in società controllanti, controllate e/o collegate. Non possono dunque essere membri dell'Odv, a titolo meramente esemplificativo: il direttore generale, il direttore del personale, il responsabile della vicedirezione affari e finanza, della direzione generale *operations*, alcun membro del comitato di indirizzo;
- ricoprono ruoli nella società a cui è affidato il compito di revisione del bilancio;
- coloro che in genere hanno intrattenuto, anche indirettamente, con la società o con altri soggetti legati alla società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. Non si ritiene indipendente chi si trova nelle ipotesi, da non considerare tassative, indicate dall'art. 3.C.1. del Codice di autodisciplina delle società quotate in borsa, così come modificato nel marzo del 2006 ⁽¹⁾ e dall'art. 2399 c.c. lett. b) e c) ⁽²⁾.

L'art. 3.C.1. del Codice di autodisciplina recita: «Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerare come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla

2. Non possono svolgere il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o comunque chi già ricopre uno dei ruoli istituzionali contemplati dal d.lgs. n. 81 del 2008 o dalle linee guida UNI-INAIL o BS OHSAS 2007:19001, nonché coloro che hanno rapporti con le società di certificazione e di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o di implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza.

3. Al fine di consentire il rispetto dei requisiti di indipendenza, i membri dell'OdV, all'atto di accettazione della nomina, ove richiesto, dovranno effettuare un'autocertificazione in cui attestano di possedere i requisiti di indipendenza ed assumere l'obbligo di dichiararne la perdita per qualunque ragione.

Art. 7. Requisiti di onorabilità.

1. Al fine di soddisfare le garanzie di **onorabilità**, non può ricoprire il ruolo di membro dell'OdV, colui il quale:

- abbia riportato sentenza di condanna o subito sentenza di applicazione della pena (c.d. patteggiamento), ancorché non definitive, per un qualunque delitto non colposo diverso da quelli di cui all'art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 o per uno dei reati che costituiscono

-
- l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti».

2

Art. 2399 Cause di ineleggibilità e di decadenza. - «Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) [...]
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza».

presupposto della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 o della l. n. 146/2006 oppure per un reato che costituisce violazione delle norme in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro ⁽³⁾, per reati contemplati dalla normativa in materia di riciclaggio ⁽⁴⁾ o dalla normativa ambientale ⁽⁵⁾.

- abbia subito l'applicazione di una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) per un delitto non colposo o per uno dei reati che costituisce presupposto della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al d.lgs. n. 231 del 2001;
- sia stato emanato, nei suoi confronti, decreto che dispone il giudizio da parte del Giudice dell'udienza preliminare oppure decreto che dispone il giudizio immediato da parte del Giudice per le indagini preliminari per uno dei reati che costituisce presupposto della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al d.lgs. n. 231 del 2001;
- abbia subito l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di riciclaggio ⁽⁶⁾ o per la violazione degli artt. 187-*bis* e 187-*ter* d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 oppure della normativa in materia ambientale;
- si trovi nella situazione di cui all'art. 2382 c.c. ⁽⁷⁾.

2. Non può ricoprire l'ufficio di membro dell'Organismo di Vigilanza chi ha subito una sentenza di condanna o di applicazione della pena passata in giudicato, anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta una causa di estinzione del reato e/o della pena (ad es. riabilitazione, esito favorevole dell'affidamento in prova, ecc.).

3. Al fine di consentire il rispetto dei requisiti di onorabilità, i membri dell'OdV, all'atto di accettazione della nomina, ove richiesto, dovranno effettuare un'autocertificazione in cui attestano di non aver riportato condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta di parte per

A titolo esemplificativo possono essere indicati: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.); contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti di cui all'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti di cui all'art. 89 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626

A titolo esemplificativo possono essere indicati: contravvenzione di cui all'art. 55 comma 3, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; contravvenzione di cui all'art. 55 comma 8, d.lgs. n. 231 del 2007. Anche se diversi rispetto a quelli che rientrano tra i reati presupposto della responsabilità degli enti. A titolo esemplificativo si vedano le sanzioni di cui agli artt. 56 ss. d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2382 c.c. Cause di ineleggibilità e di decadenza. - «Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi»

delitti non colposi e/o per reati che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente, anche se per le stesse abbia ottenuto i benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato del casellario giudiziale).

4. I componenti dell'ufficio dell'OdV, inoltre, dovranno accettare di presentare, su richiesta del Consiglio di amministrazione o di altro soggetto a ciò delegato, oltre al certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti di cui agli artt. 24 e 27 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), così come modificati dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, la visura delle iscrizioni da parte della persona interessata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 313 del 2002, che consente di visualizzare tutte le iscrizioni, comprese quelle per le quali è prevista la non menzione nel casellario giudiziale accompagnata da una certificazione in cui il titolare dell'ufficio di OdV dichiara che la visura di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 313 del 2002 si riferisce alla sua persona.

5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei certificati di cui agli artt. 24 e 27 o della visura di cui all'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002 accompagnata dalla certificazione indicata sopra costituisce causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Sezione III

Revoca e decadenza dell'OdV

Art. 8. Revoca dell'Organismo di Vigilanza

1. La revoca dell'Organismo può avvenire solamente per giusta causa.
2. La giusta causa deve essere ravvisata in gravi e precise violazioni dei doveri di vigilanza che incombono su costui.
3. Qualora sussista giusta causa di revoca, la revoca medesima è disposta dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere vincolante di un legale appositamente adito, esperto di problematiche legate all'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001, e del parere, non vincolante, del Collegio sindacale.

Art. 9. Decadenza dell'Organismo di Vigilanza

1. I componenti dell'OdV decadono automaticamente qualora vengano meno i requisiti di indipendenza e onorabilità di cui agli artt. 6 e 7.
2. Si ritiene, altresì, automaticamente decaduto, se la Società subisce l'applicazione di una misura cautelare o una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta per la violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 oppure della l. n. 146 del 2006, a seguito di accertata inidoneità/inadeguatezza del Modello ovvero di omesso o insufficiente svolgimento dell'attività di

vigilanza.

Sezione IV

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Art. 10. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

1. Su di un piano generale, all'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sulla **adeguatezza** del Modello, cioè sulla reale ed effettiva capacità di quest'ultimo, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati e illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- vigilare sulla **effettività** del medesimo, cioè sulla reale corrispondenza tra comportamenti posti in essere all'interno della Società e quelli indicati nel Modello;
- collaborare nell'attività di **formazione e informazione** dei destinatari del Modello;
- **interpretare** le disposizioni del Modello;
- promuovere l'**azione disciplinare** in caso di violazioni delle regole del Modello.
- valutare l'opportunità di **aggiornamento** del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento (ad es. significative violazioni del Modello; significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa; modifiche normative) e segnalare eventuali modifiche da apportare;

Art. 11. Attività di vigilanza sull'adeguatezza del Modello.

1. Allo scopo di verificare l'adeguatezza del Modello, l'OdV dovrà, periodicamente:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV dai destinatari del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole *standard*, espletamento di procedure, ecc.) siano rispondenti alle esigenze di prevenzione di cui al d.lgs. n. 231 del 2001;
- verificare il sistema di poteri e di deleghe conferite all'interno dell'organigramma societario.

2. Le attività finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del Modello di cui al comma che precede sono indicate a titolo esemplificativo. Ulteriori attività potranno essere individuate dal Regolamento dell'OdV.

3. all'insediamento dell'OdV), l'organismo dovrà redigere e inviare al Consiglio di amministrazione

una relazione in cui esprime un parere sulla adeguatezza del Modello medesimo.

Art. 12. Attività di verifica dell'effettività del Modello.

1. Allo scopo di verificare l'adeguatezza del Modello, l'OdV dovrà:

- attivare le procedure di controllo per monitorare il rispetto del Modello da parte dei destinatari, accertando che la Società richieda ai propri fornitori o collaboratori l'adesione scritta al proprio Codice di comportamento;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività a rischio e per la definizione degli aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- consultare periodicamente il responsabile della prevenzione e protezione, nonché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le altre figure istituzionali previste dal d.lgs. n. 81 del 2008 o dalle Linee Guida UNI-INAIL o dal BS OHSAS 2007:19001 per monitorare il rispetto da parte della Società della normativa in materia antinfortunistica e dell'igiene sul lavoro;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, consistenti sia in attività ispettive programmate e annunciate, che, eventualmente, attività a sorpresa;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

2. Le attività finalizzate alla verifica dell'effettività del Modello di cui al comma che precede sono indicate a titolo esemplificativo. Ulteriori attività potranno essere individuate dal Regolamento dell'OdV.

3. In ogni caso, l'OdV non deve svolgere solamente un ruolo passivo, limitandosi a ricevere le informazioni che i destinatari del Modello sono obbligati a trasmettere, ma deve avere anche un ruolo attivo, per la verifica del rispetto delle regole contenute nel Modello.

4. Le attività di indagine svolte d'iniziativa devono essere di due tipi: programmate e a sorpresa e possono riguardare l'OdV nella sua interezza o anche essere delegate ad un singolo membro.

6. Nello svolgimento delle attività di indagine l'OdV, o i singoli membri, potranno essere supportati dalle risorse interne all'azienda oppure avvalersi di consulenti esterni ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21.

Art. 13. Attività di formazione e informazione dei destinatari.

1. L'attività di formazione e di informazione dei destinatari del Modello è attività che compete principalmente all'organo dirigente. Spetta tuttavia all'OdV collaborare con quest'ultimo per far sì che il contenuto del Modello sia noto ai suoi destinatari, allo scopo di una corretta e adeguata implementazione dello stesso.
2. A tale fine, l'OdV dovrà coordinarsi con il responsabile aziendale addetto alla formazione per pianificare e concordare apposite sessioni informative e formative da riservare a tutte le risorse aziendali e per predisporre adeguata documentazione (copia Modello, codice etico, ecc.) da inoltrare ai destinatari del Modello.
3. L'OdV, se non direttamente coinvolto nella somministrazione della formazione ed informazione, dovrà comunque sovrintendere la realizzazione di dette attività ad opera delle risorse interne all'azienda.

Art. 14. Interpretazione delle regole del Modello.

1. Nel caso in cui le regole del Modello dovessero apparire poco chiare o ambigue, spetta all'OdV interpretarle.
2. Ciascun soggetto interessato, in caso di obiettive situazioni di incertezza, può inoltrare, per iscritto, all'OdV, un apposito quesito avente ad oggetto l'interpretazione di una o più regole del Modello.
3. L'OdV sarà tenuto a rispondere, per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15. Compiti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.

L'OdV dovrà svolgere anche i compiti che sono ad esso attribuiti dal Regolamento aziendale in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e dell'ambiente.

Art. 16. Funzioni in materia di *whistleblowing*.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni di illeciti disciplinate dalle disposizioni contenute nel Titolo IV del Regolamento aziendale.

Art. 17. Titolarità dell'azione disciplinare.

1. Salvo casi particolari, l'irrogazione delle sanzioni spetta all'organo dirigente, ma compito dell'OdV è quello di promuovere l'azione disciplinare.
2. Qualora riceva un'informazione circa la violazione del Modello oppure scopra la medesima nello svolgimento delle proprie attività di indagine, è dovere dell'OdV raccogliere tutti gli elementi

necessari per consentire al titolare della relativa potestà l'irrogazione della sanzione, compresa l'acquisizione di informazioni da parte di soggetti che sono a conoscenza di circostanze utili al fine di ricostruire l'accaduto.

3. Se l'OdV lo ritiene rilevante oppure se vi è richiesta in tal senso da parte del soggetto interessato dal procedimento disciplinare, l'Organismo sente il presunto autore della violazione, raccogliendo, in un apposito verbale, le sue dichiarazioni.

4. A conclusione dell'indagine l'OdV redigerà una relazione nella quale descriverà la tipologia di violazione, il contesto nella quale tale violazione è avvenuta, se la medesima abbia o meno messo in pericolo interessi della Società o abbia provocato alla stessa un danno, se vi sono precedenti da parte del presunto autore della violazione e di che tipo e quant'altro venga comunque ritenuto rilevante a tale scopo, e la trasmette all'organo titolare della potestà sanzionatoria.

Art. 18. Modifiche e aggiornamenti al Modello.

1. L'OdV ha il compito di svolgere attività di propulsione al fine di migliorare il Modello di organizzazione, sia per quanto riguarda l'aggiornamento e/o la modifica delle regole in esso contenute, sia per quanto riguarda la loro applicazione.

2. Spetta dunque all'OdV presentare proposte di aggiornamento e/o adeguamento del Modello e/o della realtà aziendale (per modificarla in conformità alle prescrizioni in esso contenute).

3. Le proposte di cui al comma che precede devono essere indirizzate al Consiglio di amministrazione, che deciderà se accoglierle o meno; nel caso in cui dovesse decidere di non aderire o di discostarsene è tenuto a consultare un legale esperto di problematiche relative all'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 ed a motivare per scritto la propria decisione, che sarà conservata nella documentazione custodita dall'OdV stesso.

4. L'OdV è obbligato a presentare, per iscritto e tempestivamente rispetto al verificarsi di tali situazioni, proposte di modifica o spiegazioni circa la non necessità di procedere a modifiche, in presenza di:

- mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società (ad es. apertura di nuove aree di *business*; acquisizione di un'azienda che comporta una diversificazione dell'attività svolta; cambiamento dell'attività sociale; quotazione nei mercati regolamentari, ecc.);
- modifiche normative che amplino il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

5. L'OdV è tenuto a valutare la necessità o meno di formulare proposte di aggiornamento, in presenza di:

- violazioni del Modello che possono essere considerate significative;
- prese di posizione della giurisprudenza che vadano ad incidere profondamente

sull'interpretazione degli istituti delineati dal d.lgs. n. 231 del 2001 o interventi normativi diversi da quelli di cui al comma che precede.

6. Si considerano significative quelle violazioni a seguito delle quali, per garantire l'effettività del Modello, non basta l'azione disciplinare nei confronti del trasgressore, ma, essendo le regole stesse non riconosciute e costantemente non osservate dalla maggior parte dei destinatari, si rende necessario modificare il Modello, cambiando o integrando le stesse in modo che risultino accettabili da parte dei destinatari.

Sezione V

Funzionamento e poteri dell'OdV

Art. 19. Funzionamento dell'OdV.

1. L'OdV si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e verbalizza i principali rilievi emersi nelle riunioni e attività svolte e annota ogni altro elemento di rilievo emerso nelle verifiche e ispezioni. .
2. Le riunioni dell'OdV possono avvenire anche in via telematica e/o a distanza.

Art. 20. L'autonomo regolamento dell'OdV.

1. L'OdV, in conformità ai requisiti di indipendenza e di autonomia che lo caratterizzano, adotta un proprio regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati nonché la programmazione dell'attività ispettiva che intende svolgere nell'anno solare.
2. In particolare, il regolamento dell'ODV, che dovrà comunque attenersi alle prescrizioni contenute nel presente atto, prevederà la calendarizzazione delle attività (con determinazione delle cadenze temporali delle attività ispettive), le modalità di svolgimento e di verbalizzazione delle riunioni, che potranno avvenire anche per via telematica, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina specifica dei flussi informativi, l'istituzione di canali informativi privilegiati, oltre ogni aspetto che riterrà di dover regolamentare per l'effettivo e efficace svolgimento dei compiti che allo stesso sono affidati.

Art. 21. Attività di supporto in favore dell'Organismo di Vigilanza.

1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi delle professionalità e delle risorse interne alla Società, in particolar modo di quelle destinate all'ufficio del responsabile della qualità, sicurezza e ambiente, oltre al supporto delle funzioni di direzione della Società che si rendessero di volta in volta necessarie, con le quali dovrà coordinarsi al fine di
2. valutare le attività potenzialmente a rischio e per la definizione degli aspetti rilevanti l'attuazione

del modello.

3. Qualora, invece, dovesse sorgere la necessità di compiere attività che richiedono specializzazioni non presenti all'interno di GIOSI 2 S.r.l., l'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Art. 22. Attività di supporto legale.

1. Al fine di supportare l'attività di controllo dell'OdV, l'organismo può avvalersi in ogni momento della professionalità di un legale esperto di problematiche legate all'applicazione della disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001, il cui compito è quello di coadiuvare l'OdV nell'interpretazione della normativa, della prassi, dei regolamenti interni e della giurisprudenza sviluppatasi con riferimento al d.lgs. n. 231 del 2001.

2. L'OdV potrà contattare il legale di fiducia:

- tutte le volte in cui ritenga di dover proporre modifiche al Modello o comunque sia obbligato a riferire al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 19, sulla necessità o meno di proporre modifiche;
- annualmente, al fine di aggiornare l'ODV sullo stato dell'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in merito all'interpretazione del d.lgs. n. 231 del 2001, con particolare riferimento ai Modelli organizzativi e ai loro requisiti di idoneità e adeguatezza.

Art. 23. Autonomia operativa e finanziaria.

1. Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'Organismo di vigilanza è previsto che:

- le attività dell'OdV non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun organo della società;
- l'OdV abbia accesso a tutte le informazioni ed ai documenti della società, ivi compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere informazioni a tutto il personale della società, dei collaboratori della società, nonché alla società a cui è affidata la revisione del bilancio e alla società che si occupa della certificazione dei sistemi di qualità, ambiente e relativi alla sicurezza sul lavoro;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisca illecito disciplinare, come meglio specificato dal sistema disciplinare delineato dal Modello di organizzazione;
- l'OdV abbia la facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziato dal Consiglio di amministrazione, su specifica richiesta dell'OdV, al fine di svolgere l'attività assegnata.

2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'OdV, assegna al medesimo risorse finanziarie

sufficienti allo svolgimento dei propri compiti. Le risorse finanziarie devono essere adeguate per consentire all'OdV:

- di svolgere attività di controllo;
- di poter ricorrere a consulenti esterni per materie che sfuggono alle sue competenze e/o professionalità;
- di partecipare a corsi di aggiornamento.

3. L'elenco di cui al comma che precede ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo. L'OdV è libero di decidere in propria autonomia l'impiego delle risorse finanziarie che vengono al medesimo assegnate.

4. Annualmente l'OdV è tenuto a presentare al Consiglio di amministrazione il rendiconto delle spese sostenute, con indicazione specifica di come le risorse sono state impiegate.

5. Nelle risorse di cui al comma 2 non si devono conteggiare le spese necessarie per il supporto legale di cui all'art. 22.

5. Il titolare dell'OdV ha diritto ad un compenso proporzionato alla professionalità e all'impegno richiesto per lo svolgimento dei propri compiti.

Sezione VI

Obblighi di informazione e di registrazione

Art. 24. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

1. Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di poter esercitare compiutamente la propria attività di controllo, dovrà essere portata a conoscenza del medesimo ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello.

2. In particolare dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita della Società nella misura in cui possono esporre la medesima al rischio di reati oppure comportare la violazione del Modello e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di reati ed illeciti in genere.

3. Più specificamente, i dipendenti, dirigenti e amministratori devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultino eventuali responsabilità per i reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 o di cui alla l. n. 146 del 2006;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei procedimenti disciplinari per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni

contenute nel Modello;

- alle comunicazioni di apertura di procedimenti da parte del Pubblico Ministero, o di altra autorità, anche amministrativa, nei confronti della società o dei legali rappresentanti per fatti che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 o nella l. n. 146 del 2006;
- alle richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti *ex* d.lgs. n. 231 del 2001 o nella l. n. 146 del 2006;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri all'interno dell'organigramma societari;
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- alle variazioni delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- alla decisione di partecipare a gare di pubblico appalto o a procedere a trattative private con enti pubblici, nonché ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla società, nonché sulla destinazione dei fondi medesimi;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di rilievo pubblicistico;
- alle informazioni relative ai clienti della società indagati per i reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 o della l. n. 146 del 2006.

4. Per agevolare tali comunicazioni, è istituita una casella di indirizzo di posta elettronica a ciò dedicata. Segnatamente le comunicazioni verso l'OdV dovranno essere indirizzate all'indirizzo mail del Presidente dell'Organismo ***lorenzotresanini@virgilio.it***.

5. L'OdV potrà, comunque, individuare ulteriori canali di informazioni privilegiati.

6. Le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto (anche via *mail*).

7. L'OdV valuta le segnalazioni, anche anonime, a propria discrezione e responsabilità, chiedendo eventuali informazioni o notizie, ascoltando l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione nonché i responsabili delle funzioni aziendali interessate.

8. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate.

9. L'archiviazione della segnalazione, o comunque la decisione di non procedere ad indagine interna successiva alla segnalazione, deve essere motivata per iscritto dall'OdV.

Art. 25. Linee di *report* dell'OdV.

1. All'OdV sono assegnate tre linee di *report*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'amministratore delegato, in forma scritta (anche via *mail*);
- la seconda, su base periodica, al Consiglio di amministrazione;
- la terza, a carattere immediato, al Consiglio di amministrazione.

2. Per quanto riguarda la linea di *report* su base periodica, l'OdV deve:

- redigere ed inviare al Consiglio di amministrazione, con cadenza annuale, una relazione informativa sull'attuazione del Modello da parte della società, specificando il grado di effettività dello stesso.

3. Per quanto riguarda la linea di *report* a carattere immediato, in via esemplificativa, la comunicazione può avere ad oggetto:

- ogni problematica significativa scaturita dall'attività svolta;
- eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure aziendali;
- la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio sindacale può convocare, in qualsiasi momento, l'OdV affinché questi riferisca in merito al funzionamento del Modello.

Art. 26. Conservazione delle informazioni da parte dell'OdV.

1. I verbali delle attività svolte dall'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente all'Organismo di Vigilanza medesimo.

2. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

3. Tali informazioni sono considerate riservate, ma potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:

- su specifica iniziativa dell'OdV, per le ragioni che l'OdV medesimo riterrà opportune;
- su esplicita e motivata richiesta scritta degli amministratori.

4. L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito qualora a richiederlo sia l'Autorità giudiziaria e/o l'Autorità amministrativa di controllo.